Sent. n. 116/2024 pubbl. il 29/03/2024

Rep. n. 122/2024 del 29/03/2024 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Com 1315 2024

N. 134-1/2024 p.u.

2505/ PO " ATANOSTROS SUCISACIODIL



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott. Gianluigi Canali - Presidente

dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

dott. Alessandro Pernigotto - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

ELENA GIURADEO

--=000=--

Il tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- ELENA GIURADEO ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Rezzato;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:

Sent. n. 116/2024 pubbl. i Rep. n. 122/2024 de

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 13

il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciil caso di crisi o insolvenza;

il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall' nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controlla ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

La procedura avrà durata minima di tre anni come stabilito da Corte cost. n. 6/24, salvo ricordi circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata a carico di ELENA GIURADE GRDLNE82H55B157X), residente in Rezzato (BS), Via Aldo Moro n. 14 per la durata militare anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Franchioni;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. ANDREA PAGANI, già nominato O.C.C.;
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dalla depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquida de mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predistata sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquida rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecutiva a cura del liquidatore;
- 7) DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il quadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in meri
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale della cancelleria) nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'interpresso il Registro delle Imprese (a cura del liquidatore);

Sent. n. 116/2024 pubbl. il 29/03/2024 Rep. n. 122/2024 del 29/03/2024 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 28/03/2024

Il giudice estensore Stefano Franchioni

> Il presidente Gianluigi Canali



